CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABI-LITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DI

GEROLAMO GRASSI

(deputato all'epoca dei fatti)

(atto di citazione della signora Letizia La Selva)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI BARI

il 28 febbraio 2014





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

Il Presidente della prima sezione civile

In funzione di G.U.

All'on.le Camera dei Deputati - Ufficio di Presidenza

TRANSITO 28/02/2014 D

ROMA

Trasmetto l'ordinanza a mia firma emessa in data odierna, concernente l'azione civile introdotta da La Selva Letizia nei confronti dell'on le Gerolamo Grassi.

L'on.le Grassi ha eccepito l'inammissibilità dell'azione civile, ravvedendo ricorrere il disposto dell'art. 68 Cost. nell'applicazione data dalla legge n. 140 del 2003, e tuttavia, sembra allo scrivente che nei comportamenti oggetto della richiesta risarcitoria della La Selva non possa ravvedersi l'esercizio delle prerogative parlamentari dell'on.le Deputato, così come rappresentato nell'ordinanza di trasmissione.

Allego, altresì, in copia, l'atto di citazione con i documenti prodotti dall'attrice e la comparsa di costituzione dell'on.le Grassi con i documenti del suo fascicolo di parte, per le valutazioni rimesse a codesta on.le Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 3 legge 20 giugno 2003, n. 140.

Bari 25 febbraio 2014

Il Presidente della I^ sez. civile

Dott Ridcardo Greco



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

Il Presidente della prima sezione civile

In funzione di G.U.

Proc. 9509/2013 RG

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 6 febbraio 2014, nel procedimento civile introdotto da

La Selva Letizia (rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Vigilante)

nei confronti di

Teti Fernando (rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pastore)

Carbone Innocente (rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Coccioli)

Grassi Gerolamo (rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Jacobellis)

Saracino Michele (rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cavone)

Rilevato,

che il convenuto Gerolamo Grassi ha eccepito l'inammissibilità dell'azione ai sensi degli artt. 68 Cost. e 1 e ss. legge n. 140 del 2003 in ragione della sua qualità di Deputato del Parlamento;

che ricorre l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 in ragione del fatto che la citazione dell'On.le Grassi da parte dell'attrice è conseguente alla sua qualità di direttore editoriale della pubblicazione periodica "collegamento Siulp", per essere stato pubblicato un articolo asseritamente denigratorio della stessa dott.ssa La Selva;

che l'argomento sostenuto dalla difesa dell'on.le Grassi, secondo la quale il fatto rientrerebbe in un'attività di denuncia politico/sindacale connessa al mandato parlamentare, non sembra adattarsi al caso di specie in base al testo dell'articolo oggetto della citazione giacchè questo si risolve in una critica a comportamenti della dott.ssa La Selva non direttamente attinenti ai compiti istituzionali, quanto riferibili per gran parte a condotte private. Comunque l'articolo tratteggia negativamente la personalità della stessa, ritenuta inadeguata ed eccessiva, senza manifestare intenti riconducibili a obiettivi latu sensu politici o che assurgano ad una rivendicazione sindacale;

che nella specie è invocata l'applicazione degli artt. 2043, 2055, 2059 c.c., dell'art. 12 l. n. 47 del 1948 in relazione all'art. 57 c.p. e alla responsabilità dell'editore ex legge n. 47 del 1948;

T. TO 12 gus

DISPONE

- La separazione della causa nei confronti dell'on.le Gerolamo Grassi da quella nei confronti degli altri convenuti;
- L'invio di copia degli atti concernenti la citazione dell'on.le Grassi e la sua difesa alla Camera dei Deputati;
- La sospensione del giudizio relativo al rapporto processuale fra La Selva Letizia e Gerolamo Grassi;
- La prosecuzione del giudizio fra La Selva Letizia e gli altri convenuti;

ASSEGNA

A La Selva Letizia, Teti Fernando, Carbone Innocente, Saracino Michele i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e precisamente:

- il termine di 30 giorni da oggi per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3. un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria, e rinvia la causa al 12 giugno 2014.

Bari 25 febbraio 2014

Il Presidente della I^ sez. civile

F. To Dott. Riccardo Greco



180043010870